



1 Introduzione

Le presenti condizioni di vendita (le "Condizioni") formano parte integrante di tutte le offerte e di tutti i contratti relativi a qualsiasi delle merci vendute da parte di Outokumpu ("Merci"). Qualsiasi termine o condizione indicata nell'ordine dell'acquirente, o in altro documento dell'acquirente, sono respinti e saranno efficaci solo se accettati per iscritto da Outokumpu. Il contratto relativo all'acquisto di Merci verrà concluso solo dietro emissione da parte di Outokumpu di una conferma d'ordine ("Conferma") o di un accordo firmato.

Le presenti Condizioni, la Conferma ed ogni altro accordo confermato per iscritto e riguardante le Merci costituiscono l'intero accordo tra le parti ("Contratto"). Il Contratto supera e sostituisce ogni e qualsiasi precedente negoziato, impegno o altro accordo tra le parti in relazione alle Merci oggetto del Contratto.

2 Offerte

Le offerte di Outokumpu s'intendono valide per un periodo di 3 giorni dalla data di emissione, a meno che non venga indicato altrimenti nell'offerta. Indipendentemente da quanto sopra detto, Outokumpu può annullare un'offerta in qualsiasi momento prima del ricevimento dell'accettazione scritta dell'acquirente.

3 Scelta del materiale

Eventuali consigli sulla scelta del materiale o altri aiuti simili da parte di Outokumpu vengono forniti gratuitamente, senza alcuna dichiarazione o garanzia, e Outokumpu non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi consiglio o aiuto di questo tipo.

4 Specifiche

Le Merci devono essere conformi alle "Specifiche" indicate nel Contratto, che costituiscono i soli impegni che Outokumpu assume in relazione alle Merci, mentre ad esempio dichiarazioni relative ad informazioni sui prodotti, manuali e siti web non sono vincolanti per Outokumpu.

5 Consegna delle merci

5.1 Tempi di consegna e termine

Per data di consegna concordata s'intende la data di spedizione dallo stabilimento di Outokumpu, indipendentemente dall'Incoterm concordato. Outokumpu ha la facoltà di suddividere la consegna in lotti. Qualora non venisse concordata una data di consegna, la consegna verrà effettuata in base alla pianificazione della capacità di Outokumpu. La consegna verrà effettuata CIP alla destinazione concordata (Incoterms 2020), fatto salvo quanto diversamente indicato nel Contratto.

5.2 Adeguamento del volume

Nel caso in cui la quantità di Merci venga stipulata in base al peso, la quantità da fornire può essere soggetta ad adeguamento da parte di Outokumpu con una variazione fino al 10% (+/-) rispetto al peso concordato, e il prezzo verrà modificato di conseguenza.

5.3 Ritardo nella consegna

In caso di ritardo nella consegna delle Merci, l'unico rimedio a disposizione dell'acquirente è l'annullamento dell'acquisto delle Merci la cui consegna sia in ritardo di più di otto settimane. L'annullamento va effettuato per iscritto.

5.4 Limitazione di responsabilità

L'acquirente non ha diritto a risarcimenti o rimedi diversi da quelli espressamente specificati sopra per eventuali ritardi nella consegna di merci, tranne in caso di colpa grave di Outokumpu.

6 Merci difettose e carenze

6.1 Garanzia di Outokumpu

Nel momento in cui il rischio di perdita e danneggiamento delle Merci passa all'acquirente in base all'Incoterm concordato ("Data Trasferimento Rischio"), Outokumpu garantisce che le Merci consegnate sono esenti da difetti (vizi) e nella quantità concordata. Le Merci verranno considerate difettose, o comunque non conformi al Contratto, solo se non soddisfano le Specifiche ("Difetto"). Pertanto, Outokumpu non è responsabile per funzioni, qualità o proprietà che non siano indicate nelle Specifiche. Qualsiasi condizione, impegno o responsabilità impliciti, in virtù di leggi o altre disposizioni, che siano relativi alla qualità o idoneità delle Merci, sono esclusi.

6.2 Comunicazioni di reclamo dell'acquirente

In caso di Difetto o qualora le Merci non vengano consegnate nella quantità concordata ("Carenza"), l'acquirente è tenuto a comunicare tale circostanza a Outokumpu per iscritto: (i) nel giorno lavorativo successivo al giorno in cui le Merci sono arrivate nel punto di destinazione stabilito ai sensi dell'Incoterm concordato ("Destinazione"), per danni occorsi durante il trasporto e per il caso di Carenza, ove sia possibile rilevarli al normale controllo alla consegna, oppure (ii) per altri casi di Difetto e Carenza, entro due settimane dalla data in cui l'acquirente ha riscontrato o avrebbe dovuto riscontrare il Difetto o la Carenza. Se la comunicazione viene effettuata dopo le date che sono indicate sopra o oltre un anno dopo la Data Trasferimento Rischio (articolo 14), Outokumpu non è tenuta a (e non è responsabile di) fornire rimedi o pagare riduzioni del prezzo correlate a tale Difetto o Carenza.

6.3 Rimedio

In caso di qualsiasi Difetto, Outokumpu, a proprie spese e a propria esclusiva discrezione, correggerà il Difetto o consegnerà Merci sostitutive. In caso di Carenza, Outokumpu consegnerà la quantità mancante. La consegna delle Merci sostitutive o mancanti avverrà entro il tempo ordinario che sia necessario affinché Outokumpu produca nuove Merci (se necessarie) e le trasporti alla Destinazione. Le Merci difettose dovranno essere consegnate a Outokumpu nel luogo della Destinazione in concomitanza con la consegna delle Merci sostitutive, altrimenti l'acquirente sarà tenuto a pagare ad Outokumpu il valore residuo per le Merci non consegnate.

Alternativamente alla correzione di un Difetto o di una Carenza, Outokumpu ha il diritto di ridurre/accreditare il prezzo per le Merci di un importo pari al prezzo delle Merci mancanti o soggette a Difetto, detratto (meno) il valore residuo di queste ultime.

6.4 Limitazione di responsabilità

Oltre ai rimedi e al risarcimento espressamente stabiliti sopra, l'acquirente non ha diritto ad alcun risarcimento o rimedio in relazione a qualsiasi Difetto o Carenza, tranne in caso di colpa grave di Outokumpu.

7 Forza maggiore

Per "Forza Maggiore" si intende un impedimento che si pone al di fuori del ragionevole controllo delle parti, quale ad esempio guerra, terrorismo, incendio, esplosione, inondazione o altri eventi climatici estremi, guasti macchina gravi, scioperi, serrate e altre vertenze sindacali, epidemia, dispute commerciali, adozione di embarghi o altre sanzioni economiche, rifiuti di concedere licenze, che la parte non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare. Se una delle parti è in ritardo nell'adempimento dei suoi obblighi o non vi adempie per una causa di Forza Maggiore, ciò non costituirà una violazione del contratto e, di conseguenza, mentre persiste la Forza Maggiore, la parte in questione sarà

esente dalla responsabilità per danni e da qualsiasi altro rimedio contrattuale relativo all'inadempimento contrattuale. Il termine per l'adempimento verrà prolungato in misura uguale al periodo di persistenza della Forza Maggiore. Se la Forza Maggiore persiste per più di tre mesi, ciascuna delle parti ha diritto di risolvere il Contratto per quanto riguarda le Merci non ancora consegnate all'acquirente. Qualora si verifichi una risoluzione di questo tipo, nessuna delle parti avrà diritto al risarcimento per qualsiasi danno o ad altro titolo.

8 Riserva di proprietà

(i) Outokumpu mantiene la proprietà delle Merci consegnate fino al completo pagamento delle Merci da parte dell'acquirente. (ii) Outokumpu mantiene inoltre la proprietà delle Merci consegnate fino al completo pagamento da parte dell'acquirente di tutte le altre somme dovute dall'acquirente a Outokumpu. (iii) Fino al trasferimento della proprietà, Outokumpu ha il diritto di recuperare le Merci che si trovano in possesso o sotto il controllo dell'acquirente, e ha dunque il diritto di accedere ai terreni o edifici in cui sono conservate le Merci allo scopo di ritirare le Merci. (iv) Se l'acquirente elabora le Merci non pagate trasformandole o integrandole in un "Nuovo Oggetto", Outokumpu sarà proprietaria del Nuovo Oggetto in misura proporzionale al valore che le Merci non pagate rivestono nel Nuovo Oggetto, finché non abbia ricevuto il pagamento completo delle Merci originali. (v) Se l'acquirente vende le Merci non pagate o il Nuovo Oggetto, l'acquirente stesso assegna con la presente pattuizione ad Outokumpu il diritto a far valere la sua rivendicazione nei confronti di terzi in parte equivalente al debito relativo alle Merci non pagate/al Nuovo Oggetto venduti. (vi) Ogni clausola di cui sopra, da (i) a (v), ha effetto come clausola separata e, di conseguenza, se una di esse è inapplicabile per un motivo qualsiasi, le altre continueranno ad essere pienamente valide e ad avere piena efficacia.

9 Pagamenti, IVA e interessi di mora

Se non espressamente concordato altrimenti, i prezzi stipulati non comprendono gli extra di lega, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ed eventuali altre tasse e imposte. Se non espressamente concordato altrimenti, l'extra di lega verrà aggiunto secondo le tabelle degli extra di Outokumpu vigenti alla data della spedizione (disponibili all'indirizzo www.outokumpu.com) per ogni lotto di Merci. Se Outokumpu deve pagare l'IVA e penalità correlate all'IVA perché l'acquirente non ha fornito il numero di partita IVA corretto o prove sufficienti di una spedizione per esportazione/intra UE, l'acquirente risarcirà a Outokumpu tali spese.

Se non concordato altrimenti per iscritto, il pagamento dell'acquirente ai sensi del Contratto verrà effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. Se alla data della spedizione la compagnia di assicurazione dei crediti di Outokumpu non ha approvato l'assicurazione del credito dell'acquirente o nel caso in cui l'acquirente abbia una qualsiasi fattura scaduta da pagare a qualsiasi società del Gruppo Outokumpu, Outokumpu ha la facoltà di richiedere il pagamento anticipato o un'altra garanzia come condizione per la consegna delle Merci. Qualora l'acquirente rifiuti di ricevere la consegna, l'acquirente stesso è tenuto a pagare per le Merci come se fossero state consegnate. Se l'acquirente non ha effettuato il pagamento come da Contratto, lo stesso è tenuto a pagare interessi di mora sull'importo dovuto ad un tasso pari al 9 per cento annuale oltre il tasso di interesse Euribor 3 mesi (tasso interbancario di offerta in euro) dalla data di scadenza alla data del pagamento. Gli interessi saranno soggetti ad adeguamento ogni tre mesi dalla data di scadenza.

10 Conformità alle leggi e ai regolamenti e impegno all'etica aziendale

Ciascuna Parte si impegna a (i) rispettare tutte le leggi e le normative anticorruzione e antiriciclaggio applicabili; (ii) seguire standard etici simili a quelli del Codice di Condotta di Outokumpu (disponibile su www.outokumpu.com); (iii) rispettare tutte le normative in materia di sanzioni e sul controllo delle esportazioni applicabili a tale parte, alla sua attività o alla Merce, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le sanzioni economiche o finanziarie o gli embarghi commerciali applicati, amministrati o imposti dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito (collettivamente "Leggi sulle Sanzioni"); e (iv) mantenere a tale scopo politiche, procedure e controlli efficaci e basati sul rischio.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce (su base continuativa) che né la stessa, né alcuna delle sue società controllate, né alcuno dei suoi amministratori o dirigenti, è un individuo o un'entità ("Persona") soggetta a o colpita da Leggi sulle Sanzioni e/o direttamente o indirettamente posseduta per almeno il 50% o altrimenti controllata da una o più Persone soggette a o colpite da Leggi sulle Sanzioni.

Con la presente l'Acquirente riconosce che le Merci possono essere soggette a controlli sulle esportazioni e a requisiti di licenza. Qualsiasi ritardo o consegna incompleta, causata dal diniego o dal ritardo di una licenza o autorizzazione di esportazione richiesta dalle Leggi sulle Sanzioni applicabili, non costituirà una violazione del Contratto. Tutte le consegne sono soggette alla concessione di tutte le licenze e autorizzazioni di esportazione necessarie. Se richiesto ai fini del rispetto delle Leggi sulle Sanzioni applicabili, l'Acquirente dovrà, su richiesta di Outokumpu, fornire una dichiarazione dell'utilizzatore finale prima che un ordine venga accettato da Outokumpu.

L'Acquirente non utilizzerà, fornirà, venderà, rivenderà, esporterà, riesporterà, trasferirà, smaltirà, divulgherà o tratterà in altro modo le Merci, direttamente o indirettamente, in o verso qualsiasi paese, destinazione o persona in violazione delle Leggi sulle Sanzioni o per qualsiasi uso finale vietato in violazione delle Leggi sulle Sanzioni. A scanso di equivoci, l'Acquirente non dovrà (i) fornire alcuna delle Merci in, o per uso in, Bielorussia, Cuba, Iran, Corea del Nord, Russia, Siria o nelle regioni occupate dalla Russia in Ucraina e (ii) fornire alcuna delle Merci per un uso collegato ad armi di distruzione di massa o dei loro vettori, o nella produzione di beni militari in un paese soggetto a un embargo sugli armamenti imposto dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America o dal Regno Unito. L'Acquirente assicura che, avendo esercitato la dovuta diligenza basata sul rischio, per quanto di sua conoscenza, anche i suoi partner commerciali diretti o indiretti che utilizzano, forniscono, vendono, rivendono, esportano, riesportano, trasferiscono, smaltiscono, divulgano o trattano in altro modo le Merci, rispettino questa sezione.

L'Acquirente dovrà informare immediatamente Outokumpu nel caso in cui una qualsiasi delle dichiarazioni o dei patti di cui alla presente sezione sia o diventi non veritiera durante la durata del Contratto.

L'Acquirente dovrà indennizzare e manlevare Outokumpu da e contro qualsiasi perdita, responsabilità, reclamo, procedimento, azione, multa, costo e danno di qualsiasi natura in cui Outokumpu possa incorrere o sostenere a causa della violazione da parte dell'Acquirente delle dichiarazioni, dei patti e degli impegni assunti con la presente.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nel Contratto, nel caso in cui Outokumpu, a sua esclusiva discrezione, determini che qualsiasi azione dell'Acquirente



costituisca una violazione delle Leggi sulle Sanzioni, possa dare origine a un'esposizione a sanzioni secondarie, ponga Outokumpu in violazione delle Leggi sulle Sanzioni o esponga Outokumpu a sanzioni ai sensi delle Leggi sulle Sanzioni, Outokumpu avrà il diritto di risolvere immediatamente la cooperazione tra le parti e il Contratto, senza alcun diritto al risarcimento da parte dell'Acquirente. Se il Contratto viene risolto ai sensi della presente sezione, Outokumpu non sarà responsabile di alcun danno, pregiudizio, perdita o restituzione nei confronti dell'Acquirente.

11 Diritti di Proprietà Intellettuale e Confidenzialità

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, brevetti, marchi commerciali, disegni, diritti d'autore, segreti commerciali e know-how ("Diritti di Proprietà Intellettuale"), relativi alle Merci, al loro design, alla loro composizione, al processo di produzione o a qualsiasi documentazione, disegno, specifica o altro materiale fornito da Outokumpu, rimarranno di proprietà esclusiva di Outokumpu. Nessuna disposizione delle presenti Condizioni potrà essere interpretata come concessione di licenze, trasferimenti o altri diritti di utilizzo dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Outokumpu, salvo che per lo scopo limitato di utilizzare le Merci come previsto e in conformità con il Contratto.

L'acquirente non dovrà, sia direttamente che indirettamente, analizzare, smontare o effettuare il reverse engineering delle Merci e dovrà altresì garantire che lo stesso obbligo venga assunto e mantenuto anche dalle sue affiliate, dai suoi dipendenti, appaltatori o clienti.

Qualsiasi informazione tecnica, commerciale o di altro tipo non di dominio pubblico divulgata da Outokumpu all'acquirente, sia oralmente che per iscritto o fornendo campioni, dovrà essere trattata come riservata. Senza il previo consenso scritto di Outokumpu l'acquirente non potrà

divulgare tali informazioni a terzi né utilizzarle per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto.

12 Diritto applicabile

Il Contratto è soggetto alla legge finlandese, con espressa esclusione delle norme di conflitto della stessa e della convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG) (fatto salvo l'articolo 13, terzo paragrafo).

13 Controversie

Qualsiasi controversia, vertenza o rivendicazione correlata al Contratto o alla violazione, cessazione o invalidità dello stesso verrà risolta mediante arbitrato in conformità alle Regole di Arbitrato della Camera di Commercio Finlandese.

Il Tribunale Arbitrale sarà costituito da tre arbitri. La sede dell'arbitrato sarà Helsinki, Finlandia, e la lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.

Indipendentemente dalla clausola di arbitrato di cui sopra, Outokumpu, a sua unica discrezione e allo scopo di riscuotere debiti dell'acquirente, ha la facoltà di sottoporre eventuali richieste nei confronti dell'acquirente ai tribunali e alle autorità del Paese di domicilio dell'acquirente o del Paese in cui si trovano le Merci. In tal caso la legge applicabile sarà quella del Paese in cui viene presentata la richiesta.

14 Limitazione generale della responsabilità

In nessun caso Outokumpu o l'acquirente saranno ritenuti responsabili di perdite o danni specifici, indiretti, incidentali o conseguenti inclusi, a titolo meramente esemplificativo, lucro cessante, perdita di produzione, perdita di vendite o reclami da parte di clienti dell'acquirente. Tuttavia tale limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave.

Outokumpu non sarà ritenuta responsabile per pretese di qualsiasi tipo qualora la comunicazione venga effettuata oltre un anno dopo la data di trasferimento del rischio.